

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

LOTTO N.1

CONTRAENTE	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Via Cavour 5 00184 ROMA
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.12.2010
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.12.2013
RATEAZIONE	ANNUALE

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 1 di 15


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



Handwritten signature or initials.

A - DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione stipulato tra il contraente e la società assicuratrice.
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Contraente:	Il soggetto/Amministrazione che stipula l'assicurazione riportato/a nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
Conducente:	La persona fisica alla guida del veicolo o del natante.
Tariffa:	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Legge:	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni: D. Lgs 209/2005, L. 102/2006, L. 990/69 per le norme in vigore
Regolamento:	Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni.
Attestato di rischio:	Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive modifiche e integrazioni.



[Handwritten signature]

B - VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE:

Si conviene fra le parti che le presenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente le condizioni eventualmente riportate su moduli a stampa forniti dalla Società, che pertanto si intendono abrogate e prive di effetto fatte salve l'indicazione del premio e la ripartizione del rischio fra le eventuali Società coassicuratrici.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto dell'Assicuratore al premio per l'eventuale maggior rischio corso.

L'Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C.

ART. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima annualità di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 120 giorni dalla sopracitata data.

Se il Contraente non paga la prima annualità di premio o le annualità di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ai premi scaduti.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, secondo quanto indicato in offerta.

Ai fini dell'operatività della copertura assicurativa si precisa che per pagamento del premio si intende l'emissione del mandato informatico di pagamento da parte del Contraente.

ART. 4 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2010 fino alle ore 24.00 del 31.12.2013 con rateo iniziale a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2010 alle ore 24.00 del 31.12.2011 e successive rate annuali a partire dal 31.12.2011.

Esso cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta per le parti. Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo 31.12.2010/31.12.2011; le rate successive verranno pagate con cadenza annuale.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, viene riconosciuta al Contraente la facoltà di recedere dal presente contratto ad ogni scadenza annuale a far data dal 31.12.2011, mediante comunicazione da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno 60 giorni prima di detta scadenza.

La Società si impegna, alla scadenza del 31.12.2013, e su richiesta del Contraente, a concedere una proroga alla presente assicurazione, per un periodo massimo di 120 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, al fine di consentire l'espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo contratto.

Il rateo di premio verrà calcolato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di proroga richiesto e potrà essere pagato entro i termini di rispetto previsti al precedente art. 3.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la gestione del presente contratto devono essere inoltrate mediante lettera raccomandata, o in alternativa, fax, telex, telefax, telegramma.

ART. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente.

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e/o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 4 di 15

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



[Handwritten signature]

ART. 10 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra le Compagnie indicate nel contratto, la Compagnia delegataria resterà l'unica responsabile della completa gestione del contratto stesso e rappresenterà ad ogni effetto le coassicuratrici.

La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 C.C., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici.

ART. 11 - SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO

I servizi di seguito descritti sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture assicurative e quindi sono prestati dall'Assicuratore unitamente all'Assicurazione medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

- Call Center

L'Assicuratore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione dall'attivazione del Contratto un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alla richiesta di informazioni dagli uffici territoriali e centrali del contraente, relative ai servizi oggetto del contratto (es: informazioni sulle clausole del contratto, informazioni sui sinistri aperti; ecc:).

L'orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Tale Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax, gratuiti.

- Responsabile del Servizio

Dalla data di attivazione del Contratto, l'Assicuratore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, precedentemente identificato e nominato, che avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto generale stesso.

Il suo compito sarà di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività dal momento di attivazione delle coperture assicurative fino alla gestione degli eventuali reclami da parte della Amministrazione.

Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

All'atto della stipula del Contratto, l'Assicuratore dovrà rendere noti le generalità del Responsabile del Servizio, unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all'indirizzo di posta elettronica nonché agli orari di servizio.

- Consegna tagliandi

L'Assicuratore provvederà alla spedizione dei tagliandi di assicurazione relativi ai veicoli e natanti assicurati, suddivisi per province, direttamente alle Direzioni Regionali competenti per territorio, secondo le direttive fornite dal Contraente.

- Gestione informatizzata

L'Assicuratore provvederà a mettere a disposizione dell'Amministrazione collegamenti informatici, e relative applicazioni, per la gestione automatizzata del contratto di assicurazione (inserimenti ed esclusioni, ecc).

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 5 di 15

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione di natanti di proprietà o in uso al Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per:

- a) danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- b) danni che si verificano quando il veicolo o natante assicurato traina un altro veicolo o natante o ne sia trainato;
- c) danni alla persona cagionati a trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale venga effettuato il trasporto;
- d) responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida; sono altresì compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo;
- e) danni cagionati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato;
- f) danni cagionati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione.

Rimorchi/semirimorchi – rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio/semirimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone eventualmente occupanti il rimorchio.

La Società inoltre assicura, oltre quanto indicato al presente articolo e sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, quali:

- 1) responsabilità civile dei trasportati;
- 2) ricorso terzi da incendio;
- 3) carico e scarico;
- 4) responsabilità per difetti di manutenzione;

- 5) autoveicoli speciali per portatori di handicap;
- 6) danni da inquinamento;

nonché quelli previsti dalle seguenti Ulteriori Garanzie:

- 7) perdita delle chiavi;
- 8) rottura cristalli;
- 9) danni a cose di terzi trasportati.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti/indennizzi dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e delle Ulteriori Garanzie.

La Società è obbligata al risarcimento anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o del suo Rappresentante Legale nonché se determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

ART. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b) nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n° 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285; e s.m.i.;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione/licenza di navigazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;
- f) nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Non sono altresì assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli o natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore:

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 7 di 15

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI*



Handwritten signature or initials.

- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o licenza di navigazione;
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo della stessa;
- nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente deve intendersi non prestata qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto accaduto (DPR n° 3 del 10 gennaio 57, artt. 19, 22, 23 e s.m.i.).

ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale:

1. per i veicoli: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;
2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Oceano Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate l'assicurazione vale, oltre quanto previsto al punto 2, anche oltre il limite delle acque territoriali

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione senza bisogno di accordo integrativo.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad ogni emissione/riciesta dei certificati e dei contrassegni.

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

ART. 16 - NATANTI

Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate l'assicurazione si intende estesa anche oltre i limiti delle acque territoriali; si intendono altresì coperti da garanzia gli eventuali battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

ART. 17 - FORMULA TARIFFARIA

Il premio dell'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive), è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia.



Handwritten signature or initials.

A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sotto-categorie, secondo le tabelle dell'Allegato n. 1.

ART. 18 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

ART. 19 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO O NATANTE ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copie delle attestazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo o natante successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Società della cessazione di rischio.

La Società non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

ART. 20 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato ed il contrassegno.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

L'eventuale riattivazione, dopo un periodo non inferiore 3 mesi dalla sospensione, fermo il proprietario assicurato, verrà effettuata fermo restando le successive scadenze ed il conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

ART. 21 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del veicolo, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, del contrassegno e/o della carta verde, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio di duplicati in caso di furto o smarrimento dei citati documenti, il Contraente dovrà fornire alla Società copia della denuncia inoltrata alle competenti Autorità.



ART. 22 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il Contraente ha facoltà di inserire od escludere i veicoli e/o i natanti oggetto della copertura assicurativa.

In caso di esclusione il Contraente deve restituire certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde.

ART. 23 - VALIDITÀ DELLA COPERTURA

Tutti i veicoli ed i natanti inseriti in garanzia si intendono assicurati, fatta salva eventuale diversa richiesta del Contraente, dalle ore 24.00 del giorno indicato dallo stesso, indipendentemente dalla data di emissione e consegna dei relativi documenti.

ART. 24 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

ART. 25 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia del sinistro deve essere presentata alla Società entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne è venuto a conoscenza, indicando:

- il luogo;
- la data dell'evento;
- le cause;
- le modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze;
- le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- l'entità del danno.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Si intendono richiamate le normative di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 254/2006 ed all'art. 150 del D. Lgs. 209/2005, meglio conosciute con il termine di indennizzo diretto o risarcimento diretto.

ART. 26 - REPORT SINISTRI E "POLIZZE RCA"

La Società si impegna a garantire al Contraente l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti informatici, telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, entro il 30 aprile di ogni anno, una comunicazione che riporti almeno lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocolazione, data di accadimento, tipologia di accadimento, stato sinistro e importo liquidato/riservato.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

L'Assicuratore dovrà inoltre fornire, sempre entro il 30 aprile di ogni anno, elenco dei veicoli esclusi dalla copertura assicurativa indicando le seguenti informazioni, il cui elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva:

- Provincia;
- numero di veicoli esclusi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Targa, Cavalli fiscali, Quintali, Stazza, ...etc);

ART. 27 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. In caso di interruzione della suddetta gestione legale, l'Assicurazione ne darà tempestiva e motivata comunicazione al Contraente e agli altri soggetti interessati.

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 11 di 15

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 28 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

Il massimale unico per la garanzia r.c. auto è indicato nell'allegato n° 1 al presente documento.

ART. 29 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telex con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 120° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 30 - AUTOCARRI UTILIZZATI IN AMBITO AEROPORTUALE

Il parco veicoli in uso al Contraente è attualmente dotato di n.392 autoveicoli che vengono utilizzati per compiti d'Istituto in ambito aeroportuale.

Per i suddetti veicoli le garanzie s'intendono operanti, fino a concorrenza del massimale unico, previsto in € 10.000.000,00 anche quando gli stessi, eccezionalmente, circolino al di fuori della cinta dell'aerostazione purché dotati di scorta tecnica.

ART. 31 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per la determinazione del premio di polizza la Società dovrà tener conto del numero di veicoli e natanti risultanti in copertura alla data di effetto del contratto di assicurazione ed elencati nell'allegato n° 1 nonché degli elementi espressi negli allegati n° 2 e n° 3; per la determinazione del premio e delle rate successive essa farà riferimento al numero dei mezzi risultanti in copertura alla scadenza del periodo assicurativo.

Il numero di veicoli indicati nel richiamato allegato n° 1, seppur soggetto a variazioni (esclusioni/introduzioni) con frequenza anche giornaliera, costituisce il dato indicativo necessario ai fini della valutazione e formulazione dell'offerta. I dati relativi ai sinistri di cui all'allegato n° 2 per ciascun anno e per ciascun ramo di rischio sono stati forniti dalla Compagnia di Assicurazione attualmente detentrica delle coperture oggetto di gara.

Il premio viene regolato con riferimento alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero dei veicoli e natanti coperti da assicurazione.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società deve fornire al Contraente l'atto di regolazione del premio con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso di detto periodo di assicurazione.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere pagate entro 120 giorni dalla presentazione dell'appendice di regolazione sopra indicata mentre le eventuali differenze passive a favore del Contraente potranno essere conguagliate all'atto del pagamento del premio di rinnovo.

Il premio per le rate successive sarà quello risultante dal numero e tipologia di veicoli e natanti

ART. 32 – VEICOLI E NATANTI DA ASSICURARE

Il Contraente si impegna a fornire alla Società l'elenco completo dei veicoli e natanti da inserire in garanzia, comprensivo dei dati identificativi, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica sia nella carrozzeria, senza che ciò costituisca aggravamento di rischio o rischio diverso.

Si prende altresì atto che il contraente provvede direttamente, ai sensi dell'art. 138 del C.d.S., al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE - sempre operanti

A) RC DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.



B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi anche per fatto non inerente la circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo o natante assicurato anche se non seguito da incendio.

C) RIMORCHI/SEMIRIMORCHI - RISCHIO STATICO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone eventualmente occupanti il rimorchio.

D) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo o natante stesso.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

E) RESPONSABILITÀ PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

La Società risponde dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia responsabile.

F) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedia a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

G) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura di responsabilità civile, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo assicurato.

ULTERIORI GARANZIE - sempre operanti

A) - PERDITA DELLE CHIAVI

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 14 di 15

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI*

La Società rimborsa fino al massimo di € 500,00 per sinistro le spese documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di bloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per vetustà od uso.

B) - ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

C) - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità del Contraente o proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro natura o destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

26 APR. 2010

Il Dirigente
(Dott. Ing. Luigi De Angelis)



**ALLEGATO N.1 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.G.A.**


TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
AUTOVETTURE⁽¹⁾			
fino ad 8 CV	-	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	
da 9 a 10 CV	1		
da 11 a 12 CV	55		
da 13 a 14 CV	168		
da 15 a 16 CV	661		
da 17 a 18 CV	1004		
da 19 a 20 CV	806		
oltre 20 CV	2320		
TOTALE UNITA'	5.015		

NOTE: (1) Tale tipologia include tutti i veicoli con massa complessiva fino a (\leq) 35,00 q.li; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i "Generi VF" ricadenti in tale tipologia: AV (autovettura); AV/9p (autovettura fino a 9 posti compreso l'autista); CA (autoveicolo idoneo alla marcia fuoristrada con numero di posti fino a 9, compreso l'autista); CA/pu (autoveicolo idoneo alla marcia fuoristrada tipo pick-up con numero di posti fino a 5, compreso l'autista); CA/ESK (autoveicolo idoneo alla marcia fuoristrada tipo pick-up allestito con modulo antincendio); AF (autofurgone leggero con numero di posti complessivo fino a 3); tutti i generi caratterizzati da prefisso AF (autofurgone) quali ad esempio: AF/c (autofurgone combinato, ex autofurgone promiscuo); AF/co (autofurgone comando); AF/luci; AF/pol; AF/op; AF/somm; AF/nbcr, ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
AUTOBUS			
10 posti	-	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	
11 posti	-		
12 posti	-		
13 posti	1		
14 posti	1		
15 posti	63		
da 16 a 17 posti	8		
da 18 a 19 posti	-		
20 posti	62		
da 21 a 24 posti	2		
da 25 a 29 posti	2		
da 30 a 40 posti	16		
da 41 a 47 posti	2		
48 posti	3		
da 49 a 50 posti	2		
da 51 a 60 posti	18		
oltre 60 posti	-		
TOTALE UNITA'	180		

NOTE: (2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo delle imposte





**ALLEGATO N.1 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.**

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
AUTOCARRI⁽¹⁾			
fino ad 15 q	-	A PERSONE: 5.000.000,00	
da 16 a 25 q	1		
da 26 a 35 q	96		
da 36 a 70 q	951		
da 71 a 360 q	3331		
oltre 360 q	77	A COSE: 5.000.000,00	
TOTALE UNITA'	4.456		


NOTE: (1) Tale tipologia include tutti i veicoli con massa complessiva maggiore di (>) 35,00 q.li; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i "Generi VF" ricadenti in tale tipologia: tutti i generi caratterizzati da prefisso ACT (autocarro) quali ad esempio: ACT/NBCR; ACT/sc; ACT/bosc, ecc.; AA (automezzo anfibio); tutti i generi caratterizzati da prefisso AF (autofurgone) quali, ad esempio: AF/lucl; AF/pol; AF/lop; AF/somm; AF/nbcr; ecc.); A/TT (trattrice per semirimorchi); APS (autopompa-serbatoio); APS/trid (autopompa-serbatoio con attrezzatura tridimensionale sviluppabile); APS/sr (autopompa-serbatoio bimodale strada-rotaiia); AB (autobotte); ABP (autobotte-pompa); ABP/sc (autobotte-pompa scarrabile); AG (autogrù); A/trid (automezzo con attrezzatura tridimensionale); AS (autoscala); AL (autolettiga) anche se con massa complessiva fino a (≤) 35,00 q.li; ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
AUTOCARRI AEROPORTUALI⁽¹⁾			
TOTALE UNITA'	392	A PERSONE: 10.000.000,00 A COSE: 10.000.000,00	

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": ABP/aer (autobotte-pompa aeroportuale); A/AER (automezzo soccorso aeroportuale); AIS (autoidroschioma); AISP (autoidroschioma polvere); ASA (automezzo soccorso aeroportuale); ARI (automezzo rapido intervento aeroportuale); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI - Telefax n°06-46539962

ALLEGATO N.1 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
-------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

MOTOVEICOLI TRASPORTO COSE			
fino a 50 cc			
da 51 a 150 cc			
da 151 a 250 cc			
da 251 a 750 cc			
oltre 750 cc			
TOTALE UNITA'			

NOTE: (2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
-------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

CICLOMOTORI e MOTOCICLI ⁽¹⁾			
fino a 50 cc	-	A PERSONE: 5.000.000,00	
da 51 a 150 cc	-		
da 151 a 400 cc	6		
oltre 400 cc	14		
Quadricicli elettrici	-		A COSE: 5.000.000,00
TOTALE UNITA'	20		

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": MO (motiveicoli); QUAD (quadricicli); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
-------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

MOTOSLITTE DA NEVE ⁽¹⁾				
fino a 50 cc	-	A PERSONE: 5.000.000,00		
da 51 a 150 cc	-			
da 151 a 400 cc	-			
oltre 400 cc	9		A COSE: 5.000.000,00	
TOTALE UNITA'	9			

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": MTS (motoslitte da neve); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.





**ALLEGATO N.1 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.**

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
NATANTI FINO A 50 t⁽¹⁾			
fino a 5 cv	170	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	
da 6 a 19 cv	827		
da 20 a 50 cv	148		
da 51 a 90 cv	5		
da 91 a 150 cv	3		
da 151 a 200 cv	1		
da 201 a 300 cv	-		
da 301 a 500 cv	-		
oltre 500 cv	-		
TOTALE UNITA'	1.154		

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": tutti i generi caratterizzati da prefisso BA (barche) con motore entro bordo; MDA (moto d'acqua); APL (autopompa lagunare); MS (motoscafo); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
NATANTI OLTRE 50 t⁽¹⁾			
da 50 a 170 t	32	A PERSONE: 5.000.000,00	
da 171 a 600 t	-		
oltre 600 t	-		
TOTALE UNITA'	32	A COSE: 5.000.000,00	

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": MNP (motonave pompa); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
VEICOLI AD USO SPECIALE⁽¹⁾			
fino a 25 q.li	-	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	
da 26 a 50 q.li	-		
da 51 a 150 q.li	14		
oltre 150 q.li	1		
TOTALE UNITA'	15		

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": AB/car (autobotte trasporto carburante); AB/gpl (autobotte trasporto GPL); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.





**ALLEGATO N.1 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.**

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
RULLI COMPRESSORI, MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI⁽¹⁾			
TOTALE UNITA'	195	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": CE (carrello elevatore); ES (escavatore); ES/g (escavatore gommato); MOS (macchina operatrice semovente); TA (trattore apripista); TC (trattore caricatore cingolato); TCG/g (terna caricatore escavatore gommato); TCG (trattore caricatore gommato); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
MACCHINE AGRICOLE			
TOTALE UNITA'	1	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": TTIAGR (trattrice agricola); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
RIMORCHI, CARRELLI, CINGOLATI DA NEVE ⁽¹⁾			
TOTALE UNITA'	35	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": FS/neve (Yeti e Prinoth per zone innevate); ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.





**ALLEGATO N.1 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.**

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
RIMORCHI SETTORE IV ⁽¹⁾			
TOTALE UNITA'	2.664	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	

NOTE: (1) Tale tipologia include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti "Generi VF": tutti i generi caratterizzati da prefisso RI (rimorchio) quali, ad esempio: RI/ba (rimorchio per trasporto barca); RI/bp (rimorchio per trasporto battello pneumatico); RI/cann (rimorchio allestito con cannone lancia); RI/gr.e (rimorchio allestito con gruppo elettrogeno); RI/to.fa (rimorchio allestito con torre fari e gruppo motogeneratore); RI/nbcr (rimorchio decontaminazione nucleare, batteriologica, chimica, radiologica); RI/lesk (rimorchio allestito con modulo antincendio); RI/mp (rimorchio allestito con motopompa); tutti i generi caratterizzati da prefisso SR (semirimorchio) ecc.

(2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TIPOLOGIA VEICOLI	NUMERO DI UNITA' PER TIPOLOGIA	MASSIMALE NETTO IN € PER DANNI:	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO IN € ⁽²⁾
TARGHE PROVA AUTO			
TOTALE UNITA'	8	A PERSONE: 5.000.000,00 A COSE: 5.000.000,00	
TARGHE PROVA MOTO			
TOTALE UNITA'			

NOTE: (2) indicare in cifre il premio per ogni unità assicurata, comprensivo di imposte e contributo S.S.N.

TOTALE UNITA' DA ASSICURARE	14.176		
------------------------------------	---------------	--	--

Il Dirigente
(Dott. Ing. Luigi De Angelis)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA ADIUTTA SOTTO
ARMAMENTO PER LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
DELLA MOBILITA' SULLA STRADA

ALLEGATO n°2 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER IL
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

CAPITOLATO PER LA GARA SERVIZI ASSICURATIVI DIPARTIMENTO VVF - LOTTO 1

GARANZIA RC AUTO

TIPO SINISTRO		Riservati 2008	Riservati 2009	Totale 2008-2009	Liquidati 2008	Liquidati 2009	Totale 2008-2009	SS 2008	SS 2009	Totale 2008-2009	Totale complessivo
CARD_DEB	Importo	€ 191.237,03	€ 594.934,25	€ 786.171,28	€ 1.237.570,56	€ 1.149.031,87	€ 2.386.602,43	-	-	-	€ 3.141.803,71
	Numero sinistri	43	324	372	780	757	1517	201	31	232	2121
CARD_GEST	Importo	€ 2.656,42	€ 9.919,44	€ 12.575,86	€ 50.872,12	€ 15.541,31	€ 67.513,43	-	-	-	€ 86.319,29
	Numero sinistri	22	50	72	154	119	273	40	24	64	409
CARD_MISTA	Importo	€ 814.664,53	€ 203.317,84	€ 1.017.982,37	€ 129.567,64	€ 37.803,49	€ 167.451,13	-	-	-	€ 938.663,80
	Numero sinistri	22	65	87	55	40	95	18	15	33	215
NO_CARD	Importo	€ 378.144,60	€ 2.227.669,08	€ 2.605.813,68	€ 307.525,98	€ 143.437,55	€ 450.963,53	-	-	-	€ 3.146.767,21
	Numero sinistri	30	114	152	101	70	260	69	61	150	571
Totale importo sinistri	Importo	€ 1.193.192,64	€ 3.038.830,71	€ 4.232.023,35	€ 1.705.526,44	€ 1.346.004,72	€ 3.131.530,66	-	-	-	€ 7.363.554,01
Totale numero sinistri	Numero sinistri	130	553	683	1750	995	2145	357	131	488	3316

LEGENDA

CARD_DEB	passivo card
CARD_GEST	attivo card totale
CARD_MISTA	attivo card concorso
NO_CARD	passivo no card
SS	sinistro senza seguito

Il Dirigente
Com. Ing. Luigi De Angeli





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO DELL'ARMI E LA FORZA
 Direzione centrale per le risorse legislative e amministrative
 DIREZIONE REGIONALE MATERIE - Telefono 06/4579942

ALLEGATO n°2 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER
 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
 ASSICURATIVA R.C.A. PER IL
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
 SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CAPITOLATO PER LA GARA SERVIZI ASSICURATIVI DIPARTIMENTO VVF - LOTTO 1

SINISTRI CON ANNO DI ACCADIMENTO 2008					
GARANZIA	SINISTRI				
	TIPO DEFINIZIONI	NUMERO SINISTRI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO TOTALE
INFORTUNI	FA	10	72.500,00	0,00	72.500,00
	PP	0	0,00	0,00	0,00
	RS	4	0,00	16.500,00	16.500,00
	SS	0	0,00	0,00	0,00
TOTALI		22	72.500,00	16.500,00	89.000,00

SINISTRI CON ANNO DI ACCADIMENTO 2009					
GARANZIA	SINISTRI				
	TIPO DEFINIZIONI	NUMERO SINISTRI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO TOTALE
INFORTUNI	PA	10	45.000,00	0,00	45.000,00
	PP	0	0,00	0,00	0,00
	RS	20	0,00	52.240,00	52.240,00
	SS	1	0,00	0,00	0,00
TOTALI		31	45.000,00	52.240,00	97.240,00

LEGENDA	
PA	Pagato a definizione
PP	Sinistro aperto (a riserva) con pagamenti parziali
RS	Sinistri a riserva
SS	Sinistro colpito senza seguito

Il Dirigente
 Gen. Ing. Luigi De Angelis





**ALLEGATO N° 3 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. - LOTTO 1**

DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

A - COMPONENTE TERRESTRE

Totali **11.512** automezzi di varia tipologia (esclusi i rimorchi/semirimorchi.)

Ai fini della valutazione del rischio si rappresenta che il valore dei veicoli e dei natanti mediamente in servizio si ricava dalle considerazioni di seguito indicate.

▪ Personale turnista

Numero unità operative vigili del fuoco circa 32.000 suddivise in 4 turni di 12 ore ciascuno (12 ore in servizio, 24 ore riposo, 12 servizio, 48 riposo).

Nelle 24 ore si succedono due turni di 12 ore.

In considerazione delle ferie, malattie e salti programmati, nella misura stimata del 20%, si determina una presenza effettiva pari a circa 6.400 unità per turno.

Considerando inoltre che la mansione di autista è ricoperta da circa il 20 % del personale (valore stimato per eccesso), si ha una contemporaneità massima di utilizzo di **1.280 automezzi** ad ogni turno di servizio.

Solamente, in caso di grandi calamità, è possibile ricorrere ad un potenziamento del personale turnista, fenomeno che è sporadico e comunque circoscritto ad una zona del territorio. Detto aspetto può essere considerato con un incremento del 30% (valore stimato per eccesso) del dato ottenuto per condizioni ordinarie, pervenendo ad un valore pari a **1.664 automezzi**.


Tale valore si può anche considerare, cautelativamente, come limite giornaliero di impiego degli automezzi.

▪ Personale in servizio giornaliero.

Numero unità che svolgono attività di ufficio presso i Comandi pari a circa 2.200 unità. In considerazione delle ferie, malattie e di unità non dotate di patente VF, nella misura del 20%, si determina un totale di presenze pari a 1.760 unità.

Stimando in 30% la percentuale che giornalmente esce dalla sede, per motivi d'istituto, alla guida di automezzi, si ottiene un totale di **528 automezzi**.

- Impiego dei rimorchi stimato in circa il 20 % del totale circolante atto al traino (autovetture e autocarri atti al traino che è pari a circa il 30 % del totale circolante), quindi ad un massimo di circa **100 rimorchi** impiegati contemporaneamente.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI - Telefax n°06-46539962

**ALLEGATO N° 3 AL CAPITOLATO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. - LOTTO 1**

B - COMPONENTE MARITTIMA

Si stima che nelle 24 ore siano impiegati in navigazione il 10% della flotta dei natanti oltre le 50 t, quindi **3 unità** in quanto detto impiego è prevalentemente legato a interventi di rilievo.

La restante parte della flotta vede un impiego medio giornaliero legato a interventi operativi e a esercitazioni con un impegno medio del 30% del totale pari a **346 unità**, per un totale di **349 unità**.

In conclusione, per la componente terrestre e marittima, ai fini della valutazione del rischio, si rappresenta che nella situazione più gravosa (grandi calamità) si possono al massimo considerarsi in servizio le seguenti unità:

automezzi n° 2.192
rimorchi n° 100
natanti n° 349

Il totale generale è pari quindi a **2.641 unità** impiegate mediamente nelle 24 ore, cioè a circa il 23% del totale della flotta, dato che può considerarsi anche come impegno giornaliero massimo non superabile a fronte delle unità abilitate alla guida disponibili.

Roma 26 APR. 2010

Il Dirigente
(Dott. Ing. Luigi De Angelis)

